

Regolamento interno della Associazione Italiana RETT – ONLUS

Approvato ai sensi di statuto con delibera del Consiglio Direttivo del _22.10.2020_____

Premessa

1. Il presente regolamento interno:

- E' sottoposto all'approvazione ovvero alla ratifica dell'assemblea ai sensi della normativa vigente
- Può essere successivamente modificato con delibera del Consiglio Direttivo approvata o ratificata successivamente dall'Assemblea ordinaria dei soci, esplicitando la propria validità dal momento della variazione.
- Esso verrà depositato, nei 30 giorni successivi all'approvazione, presso la sede dell'ente e pubblicato sul sito istituzionale

2. Le disposizioni del presente regolamento, salvo diversa indicazione di legge, si intendono applicabili a tutte le categorie di associati indicate dallo statuto e si intendono integrative rispetto allo stesso.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo statuto, alle delibere degli organi sociali ed alle disposizioni di legge applicabili, a cui lo stesso è da ritenersi subordinato ai sensi di legge.

4. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi interni, i diritti e i doveri delle persone che a qualsiasi titolo operano per nome e per conto dell'Associazione.

Individua altresì, per quanto non previsto dallo statuto, l'assegnazione dei ruoli, i ruoli stessi al fine di delineare le linee organizzative e la definizione delle di responsabilità dei ruoli assegnati.

Il Regolamento disciplina altresì le linee comportamentali che gli associati, i Consiglieri e componenti tutti del Consiglio Direttivo e degli organi sociali devono tenere, con espressa previsione delle violazioni e conseguenti provvedimenti disciplinari.

Prima parte

Principi Etici fondanti e obblighi comportamentali

Articolo 1 – Principi Etici Generali

L'Associazione AIRETT conduce la propria attività nel rispetto delle normative comunitarie nazionali ed internazionali e tutti i membri, dipendenti, collaboratori nella esecuzione delle mansioni o incarichi affidati dovranno attenersi scrupolosamente alle stesse nonché alle delibere emanata dai competenti organi interni dell'ente, a loro volta vincolati dai principi etici fondanti.

In riferimento ai fondamenti etici, da cui ha preso origine l'Ente, si riepilogano i principi costitutivi e gestionali:

- Gestione democratica e partecipata (gli associati partecipano attivamente alla assunzione delle decisioni, risultandone successivamente vincolati a tutti gli effetti di legge)
- Condizioni paritarie tra gli associati
- Volontarietà di adesione (senza discriminazione sessuale, sociale, razziale, politica e religiosa)
- Trasparenza gestionale
- Impegno verso gli associati, le famiglie, la comunità scientifica e la collettività, nel contrastare ogni forma di abuso operato nei confronti dei soggetti socialmente e fisicamente deboli.
- Autonomia e indipendenza, nell'ottica della responsabilità e del rispetto reciproci
- Cooperazione
- Cultura sociale e cooperativa come strumento di crescita e coesione per la comunità
- Impegno personale attivo da parte degli associati nella realizzazione degli scopi istitutivi dell'Ente, nel rispetto delle modalità previste dalla legge e deliberate dagli organi sociali

Articolo 2. - Destinatari del Regolamento

Le norme del presente regolamento, senza eccezioni, si applicano agli associati, membri Consiglio Direttivo, Presidente, dipendenti, collaboratori ed a tutti i soggetti che instaurano rapporti con l'Associazione cooperando allo svolgimento dell'attività e degli scopi associativi.

I principi del Regolamento devono ispirare il Consiglio Direttivo in qualsiasi decisione o azione così come membro ed associato.

L'ente, attraverso uno specifico programma di attività e strumenti dedicati agli associati ed alle loro famiglie, conserva quale scopo istituzionale:

- creare nuove opportunità per la ricerca scientifica e, in generale, per i propri associati e le loro famiglie, assicurando continuità dei propri servizi e delle proprie politiche sociali;
- accrescere la consapevolezza dei propri associati rispetto agli scopi sociali dell'ente;
- ampliare il senso di partecipazione all'attività dell'ente, promuovendo i valori costituzionali del lavoro, della solidarietà, della dignità umana, dell'uguaglianza, della libertà, della sicurezza e della salute.
- far vivere le proprie attività come una risorsa in termini personali, famigliari e sociali, attraverso le proprie attività e la gestione delle stesse

Articolo 3. - Obblighi dei destinatari

E' fatto obbligo per tutti i componenti degli organi sociali e per gli associati, in piena aderenza con lo scopo istitutivo dell'ente e con quanto sopra precisato, il rispetto del Regolamento Interno e dello Statuto, in quanto rispettosi delle disposizioni di legge e della volontà costitutiva dell'ente stesso.

Tutte le azioni degli stessi devono essere improntate ai principi di onestà, integrità, trasparenza, legittimità e reciproco rispetto.

Ogni soggetto coinvolto, alla luce di quanto sopra, sarà in particolare ed in via esemplificativa tenuto a:

- essere da esempio con il proprio comportamento;
- promuovere l'osservanza delle regole;
- impedire comportamenti non conformi al presente Regolamento ed allo Statuto;
- adottare misure correttive immediate;
- impegnarsi in prima persona al fine di tutelare il prestigio e l'immagine dell'Associazione;
- perseguire anche individualmente gli scopi istituzionali dell'Associazione, astenendosi dall'agire in caso di conflitto di interessi personali o di terzi ed evitando di svolgere collaborazioni che possano comportare condizionamenti nell'ambito dell'attività svolta dall'ente;
- assumere e portare a termine compiti assunti e progetti demandati prestando collaborazione attiva.

Articolo 4 - Rapporti con utenti e famiglie

L'ente e tutti i suoi organi sociali, dipendenti, volontari e collaboratori in genere devono perseguire la massima soddisfazione degli associati ed in genere degli utenti, assicurando informazioni veritiere ed esaurienti sui servizi forniti in modo da consentire loro l'assunzione di decisioni consapevoli ed informate.

A tal fine è necessario che ogni progetto e/o iniziativa proposti siano valutati dal Comitato Scientifico se attinente a rami squisitamente medici e di ricerca e da esso approvati unitamente al Direttivo, e in ogni caso, dal Direttivo e dai competenti organi sociali.

Anche il rapporto con utenti ed associati potenziali segue i principi fondanti di cui alla legge, allo statuto ed al presente regolamento interno.

Articolo 5 - Rapporti interni

Tutti i membri appartenenti agli organi sociali dell'Ente, nonché dipendenti e collaboratori, hanno l'obbligo di rispettare il Regolamento, agendo consapevolmente e riferendo tempestivamente al Consiglio Direttivo qualsiasi notizia in merito a possibili violazioni.

Qualsiasi segnalazione effettuata in malafede per arrecare nocumento sarà valutata e sanzionata.

Sono vietate segnalazioni anonime.

Al fine di stabilire una corretta e trasparente divulgazione delle comunicazioni e decisioni si stabilisce che spetta unicamente al Consiglio Direttivo ed al Presidente se delegato diffondere notizie ed informazioni su progetti e/o iniziative intraprese o da intraprendere.

Laddove il Consiglio Direttivo lo ritenesse necessario o opportuno e fatto salvo quanto previsto dallo statuto e dal presente regolamento, può richiedere che sia mantenuta la riservatezza sulle iniziative intraprese o da intraprendere, con riserva di sanzionare l'eventuale violazione.

Articolo 7 - Rapporti con fornitori/erogatori

Nello svolgimento della propria attività l'Associazione si attiene allo statuto, al regolamento e, più in generale, alle norme di legge.

Gesti di cortesia commerciale sono ammessi solo se di modico valore e non devono essere finalizzati a pregiudicare integrità o indipendenza. Parimenti è fatto divieto richiedere o attribuire trattamenti di favore, esclusi dallo statuto e dal regolamento oltre che dalla legge vigente.

L'Associazione può aderire a richieste di contributi provenienti da Enti, Associazioni, richiedere finanziamenti e erogazioni liberali compatibilmente con le disposizioni di legge vigenti.

La valutazione e l'approvazione delle proposte, così come l'esecuzione delle deliberazioni relative, rimangono compito esclusivo del Consiglio Direttivo.

Articolo 8 – Doveri di Riservatezza

Ciascun associato, fatto salvo quanto previsto in tema di protezione dei dati personali, è tenuto e si impegna, sia in corso di rapporto che successivamente, al riserbo sulle informazioni riservate e confidenziali ricevute e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiori a quelli applicati alle proprie informazioni riservate, garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione o l'utilizzo non autorizzati. In nessun modo, pertanto, l'associato sarà autorizzato a dare diffusione e/o divulgazione delle informazioni riservate e confidenziali riguardanti le attività in corso o gli associati e le loro famiglie, vincolandosi alla massima riservatezza e sicurezza nel trattamento di dati, informazioni, documenti, procedure e/o qualsivoglia altra informazione riservata e confidenziale inerente l'attività dell'ente o a questo anche indirettamente riconnessa.

Articolo 9 – Vigilanza e Controllo

L'Ente impronta i propri rapporti alla massima collaborazione, nel pieno rispetto dei ruoli e della loro autonomia. Tutte le informazioni dovranno essere valutate e controllate dal Consiglio Direttivo ed in ogni caso dagli organi preposti. Se necessario anche in via preventiva, il Consiglio Direttivo provvederà alla raccolta delle informazioni, all'elaborazione ed all'approvazione unitamente ai soggetti deputati per le specifiche situazioni.

Parte seconda

Norme specifiche per gli organi sociali e la gestione

Articolo 10 - RegISTRAZIONI contabili

L'Ente è tenuto ad osservare le regole di corretta, completa e trasparente contabilizzazione, gestita dal Consiglio Direttivo nei limiti delle deleghe eventualmente conferite.

Nell'attività di contabilizzazione e/o rendicontazione dei fatti relativi alla gestione ogni membro degli organi sociali, dipendente o collaboratore dovrà scrupolosamente registrare ogni operazione effettuata e comunicarla tempestivamente al Consiglio Direttivo.

Ogni membro è tenuto ad agire con trasparenza verso il Consiglio Direttivo, gli Associati e l'Assemblea, il Collegio dei Revisori dei Conti o l'Organo di Controllo, se istituito, nonché verso ogni categoria di portatori di interesse.

E' necessaria la conservazione corretta e tempestiva di ogni atto o documento di supporto all'attività svolta in modo da consentire:

- una corretta ed agevole registrazione
- l'individuazione dei diversi livelli responsabilità
- la ricostruzione delle operazioni e dei fatti intervenuti
- la corretta ed efficace comunicazione tra gli organi sociali, ovvero verso l'esterno

Articolo 11 - Gestione finanziaria

La gestione finanziaria dell'ente compete al Consiglio Direttivo nei limiti delle deleghe eventualmente conferite.

E' concessa al Presidente un'autonomia finanziaria di spesa fino alla concorrenza di € 3.000,00 (euro tremila/00) oltre la quale è necessaria approvazione o ratifica successiva da parte della maggioranza del Consiglio da manifestarsi anche in via telematica/telefonica, fatti salvi i pagamenti per tutte le iniziative ed i progetti già approvati ed in generale delle azioni che rappresentino una mera esecuzione di delibere già validamente assunte da parte degli organi sociali.

Le disponibilità finanziarie eccedenti il fabbisogno corrente potranno essere investite su decisione del Consiglio Direttivo assunta ai sensi di legge e di statuto, nel rispetto del presente regolamento.

Il Presidente e tutti i Consiglieri hanno l'obbligo di rendicontare le spese sostenute oggetto di richiesta di rimborso.

Articolo 12 – Referenti Regionali

I Referenti Regionali non rappresentano una carica elettiva dell'Assemblea, non hanno autonomia patrimoniale o decisionale e sono soggetti alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e vincolati alla linea programmatica definita ed attuata dall'Associazione.

I Referenti Regionali sono nominati dal Consiglio Direttivo entro 30 gg dalla sua istituzione. Il Consiglio Direttivo valuterà le segnalazioni di nominativi pervenuti dagli associati e potrà confermare, se del caso, i Referenti esistenti.

I Referenti Regionali rimangono in carica per la durata del Consiglio Direttivo che li ha nominati, decadendo dall'incarico in occasione della nomina del nuovo organo amministrativo.

Sarà compito del referente regionale uscente riproporre al Consiglio e ai genitori degli associati residenti nella propria regione di competenza la propria candidatura entro 10 giorni dall'assemblea preposta alla rielezione del Consiglio Direttivo. Tale regola vale anche per nuove candidature a Referente Regionale. In assenza di candidature verranno accettate anche candidature giunte oltre il termine di cui sopra, fino all'inizio dell'assemblea prevista per la nomina.

La decadenza dell'incarico, oltre che per scadenza del termine, potrà determinarsi per violazioni dello Statuto, del Regolamento e su esplicita richiesta della maggioranza degli associati residenti nella specifica Regione di competenza, nonché per dimissioni volontarie.

I Referenti Regionali hanno i seguenti compiti

- a) svolgono attività utili alla realizzazione degli scopi dell'Associazione su indicazione del Consiglio Direttivo;
- b) favoriscono i contatti fra gli associati e si rendono relatori delle questioni verso il Consiglio Direttivo;
- c) promuovono attività di sensibilizzazione per iscrizioni e raccolta fondi;
- d) divulgano, aggiornano e comunicano sul territorio di competenza le iniziative dell'Associazione utili ai genitori su delega espressa del Consiglio Direttivo;
- e) non possono essere iscritti ad altra Associazione con obiettivi e finalità simili;
- f) le iniziative, manifestazioni, raccolte fondi e/o qualsiasi attività, devono essere comunicate preventivamente al Consiglio Direttivo e dallo stesso autorizzate ed approvate;
- g) non devono intraprendere iniziative e/o diffondere informazioni che danneggino l'Associazione.

Il Referente Regionale ha il compito di relazionare annualmente il Consiglio direttivo sulla attività associativa regionale.

I rapporti tra Referenti Regionali e Consiglio Direttivo devono svolgersi attraverso un Consigliere che verrà all'uopo delegato, il quale relazionerà al Consiglio.

I singoli Referenti per problematiche specifiche ed importanti potranno chiedere di intervenire alla riunione del Consiglio Direttivo.

I Referenti Regionali hanno il dovere di collaborare nell'ambito delle attività svolte dall'Ente con gli associati del territorio di competenza onde facilitare il raggiungimento degli scopi e degli obiettivi dell'Associazione.

I Referenti, con regolarità, contatteranno gli associati residenti nel territorio di competenza ed organizzeranno incontri al fine di conoscere le esigenze e le problematiche territoriali per poi relazionare, ogni 6 mesi, al Consigliere delegato alla tenuta dei rapporti.

I Referenti Regionali dovranno altresì attivarsi verso enti pubblici e privati e promuovere incontri – manifestazioni con lo scopo di:

- promuovere la conoscenza di AIRETT e della Sindrome di Rett favorendo acquisizione di associati e sostenitori;
- promuovere iniziative di sostegno relative ai progetti in atto o in fase di sviluppo, attivando eventuali raccolte fondi;
- operare sempre nel rispetto della legge e dello Statuto, del Regolamento e delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo;
- ottenere, per la partecipazione in nome e per conto dell'Ente ad ogni iniziativa, manifestazione, incontro l'autorizzazione preventiva del Consiglio.

Articolo 12 bis – Comitato etico Scientifico

E' costituito, su delibera del Consiglio Direttivo, un Comitato Etico Scientifico formato da un numero di componenti variabile da 3 a 7, di cui almeno un membro del Consiglio Direttivo stesso, secondo la determinazione di nomina, che avverrà in via ordinaria in occasione della nomina dello stesso Consiglio Direttivo, ed in ogni caso in accordo con le disposizioni di legge e del vigente statuto.

I suoi componenti durano in carica tre esercizi o per il minor periodo stabilito all'atto della nomina, sono rieleggibili e revocabili anche senza giusta causa a discrezione insindacabile con semplice delibera del Consiglio Direttivo, che per l'ottimizzazione dell'operatività potrà altresì a propria discrezione provvedere a ridurre, integrare o effettuare sostituzioni di membri del Comitato anche in corso di mandato.

Rimarrà inoltre facoltà del Consiglio Direttivo stesso provvedere, ove ne ravvisasse la necessità o l'opportunità, ad adottare, modificare o abrogare regolamenti specifici inerenti il funzionamento dello stesso Comitato.

La funzione del Comitato Etico Scientifico sarà di natura non deliberativa. Ad esso non è quindi attribuito né attribuibile alcun potere di amministrazione e/o di rappresentanza.

Il Comitato Etico Scientifico, formato da esperti di settore per quanto concerne i membri non appartenenti al Consiglio Direttivo, avrà la funzione specifica, relazionandosi anche con l'Organo di Controllo se nominato, di valutare dal punto di vista scientifico ed etico la progettualità deliberata dal Consiglio Direttivo, esprimendo il proprio avallo ed eventualmente evidenziando le criticità progettuali. In caso di difformità riscontrate, il progetto verrà rimesso al Consiglio Direttivo per le necessarie modifiche e/o integrazioni.

Il Comitato Etico Scientifico non partecipa alle adunanze del Consiglio Direttivo, salvo invito specifico rivolto dall'organo amministrativo ad uno o più rappresentanti del Comitato stesso.

Il Comitato Etico Scientifico, in particolare:

- si riunisce ordinariamente con cadenza mensile (salvo casi di urgenza o particolari esigenze) durante l'orario normale di lavoro, compatibilmente e nel rispetto delle esigenze lavorative della società;
- elegge al proprio interno un Presidente, in ogni caso diverso dal componente nominato in rappresentanza del Consiglio Direttivo, se non vi ha già provveduto l'organo amministrativo in sede di nomina;
- verifica ed avalla in forma scritta progetti mirati allo sviluppo dell'attività scientifica dell'Ente e dei servizi erogati, completi di relativo studio di fattibilità, promossi o deliberati dal Consiglio Direttivo esprimendo la propria eventuale approvazione, anche parziale, nel rispetto della legge, dello statuto, dei regolamenti interni e dei presupposti etici di gestione dell'ente. Acquisito il parere favorevole da parte del Comitato Etico Scientifico, spetterà al Consiglio Direttivo ogni decisione inerente l'esecuzione dei progetti;
- discute argomenti di interesse generale e, attraverso apposite relazioni scritte, trasmette se reputato significativo per le attività dell'Ente all'organo amministrativo dati, risultati, pareri, suggerimenti per l'attività propria del Consiglio Direttivo, sollecitandone eventualmente deliberazioni, interventi ed azioni in relazione alla specifica progettualità dell'Ente.

Le riunioni si terranno ordinariamente in un giorno fisso da concordare (orario di svolgimento compreso), avranno una durata normale di circa 2 ore e delle stesse dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto dai partecipanti da trasmettere al Consiglio Direttivo.

Ai membri del Comitato Etico Scientifico Consultivo non sarà assegnato alcun compenso specifico per l'esercizio della funzione. Essi conserveranno tuttavia il diritto al rimborso analitico delle spese eventualmente sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, nei modi e nei termini preventivamente autorizzati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 13 – Composizione ed elezione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera secondo le norme della legge, nel rispetto dello Statuto e del presente regolamento.

Per l'elezione del Consiglio Direttivo ogni associato è libero di presentare candidature al ruolo di Consigliere, impegnandosi a rispettare anche il presente Regolamento sino dal momento della presentazione della candidatura.

La candidatura va comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo nel termine di almeno 10gg prima della data di convocazione dell'assemblea fissata per la nomina ovvero l'integrazione eventuale del Consiglio Direttivo.

Requisiti per la candidatura

Ogni candidato, per essere ammesso all'elezione da parte dell'assemblea, dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti ed ottemperare ai seguenti obblighi:

- a. essere iscritto all'Associazione in qualità di associato;
- b. aver accettato lo Statuto ed il presente regolamento e condividerne totalmente il contenuto;
- c. non dovrà essere iscritto né aver in corso con contratti di collaborazione di qualsivoglia natura o di lavoro subordinato ad alcun'altra Associazione o Ente che persegua gli obiettivi e le finalità di AIRETT ovvero in contrasto con l'attività dell'Ente;
- d. non dovrà essersi dimesso o aver rinunciato in passato alla medesima carica, salvo il caso di comprovate ragioni di salute;

Inoltre:

- e. all'atto della candidatura, ogni candidato potrà indicare eventuali competenze e qualifiche nel campo scientifico, amministrativo o di comunicazione che possano essere di utilità per l'Associazione;
- f. all'atto dell'autocandidatura ogni candidato si impegnerà, qualora la sua candidatura dovesse essere accettata e successivamente risultasse eletto, ad accettare e rispettare il Regolamento e svolgere con diligenza e responsabilità i compiti e le deleghe affidati eventualmente dal Consiglio Direttivo in attuazione dello statuto o del regolamento vigenti;

Le votazioni si svolgeranno con le modalità sottoposte all'assemblea dal Consiglio Direttivo, potranno essere anche per liste specifiche redatte dal Consiglio Direttivo in base alle candidature raccolte e vagliate rispetto ai requisiti per l'elezione.

Modalità di svolgimento delle attività dei Consiglieri

Una volta eletti, tutti i componenti del Consiglio Direttivo saranno tenuti a partecipare alle riunioni ed in caso di assenza dovranno giustificarsi con almeno 48 ore di anticipo, conservando inoltre l'obbligo di partecipazione attiva alle iniziative intraprese dall'Ente nell'ambito delle proprie finalità istituzionali,

In caso di accumulo di più di tre assenze, anche non continuative, o mancata partecipazione attiva alle iniziative intraprese dall'Ente, in relazione agli specifici ruoli demandati da Consiglio è prevista l'eventuale adozione da parte del Consiglio Direttivo stesso di specifico provvedimento di diffida, con conseguente revoca e/o radiazione dall'incarico come da Statuto.

Nelle more tra la diffida e la delibera assembleare il Consigliere è comunque sollevato da ogni incarico.

I Consiglieri sono tenuti in ogni caso ad attenersi scrupolosamente agli incarichi formalmente affidati dal Consiglio Direttivo.

I Consiglieri incaricati sono responsabili del loro operato e rispondono nei limiti di legge e della delega ricevuta dei danni subiti dall'Associazione dovuti ad accertato dolo o semplice negligenza nell'adempimento ai doveri imposti dallo Statuto e dal presente regolamento, con riferimento specifico alla diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze.

I membri del Consiglio, consapevoli della serietà, delicatezza e riservatezza delle riunioni sono tenuti, in aggiunta a quanto previsto dal precedente articolo 8, a non divulgare notizie, fatti emersi nonché notizie inerenti progetti e decisioni prese.

Questo divieto è da estendersi ad ogni soggetto presente alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Ogni membro degli organi sociali non potrà dunque intraprendere in generale iniziative e diffondere notizie che possano danneggiare l'Ente in via diretta od indiretta, che diano una visione alterata e/o non veritiera dell'Ente stesso rispetto a quelli che sono gli scopi e gli obiettivi di AIRETT.

Il singolo Consigliere, fatte salve le eventuali deleghe ricevute, non può prendere decisioni che coinvolgano l'Ente e/o spendere il nome dell'Ente stesso per qualsivoglia iniziativa senza l'autorizzazione preventiva del Consiglio Direttivo.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo sono tenuti a rispondere alle comunicazioni ricevute da parte del Consiglio stesso o da altri Consiglieri ovvero membri degli organi sociali entro 48 ore.

Articolo 14 - Incarichi e funzioni delegate ai Consiglieri

L'Ente provvede, tramite il Consiglio Direttivo ed in generale la propria organizzazione, alla gestione della progettualità nell'ambito dell'attività svolta, ridistribuendo a ogni membro degli organi sociali e potenzialmente agli associati attivi come volontari, nonché ai propri dipendenti e collaboratori, i relativi compiti in base alle mansioni assegnate, alla professionalità posseduta, al grado di responsabilità acquisita e al tipo di contratto in essere. Tale ripartizione dovrà essere effettuata, in base ai criteri di cui al presente articolo, con la massima equità.

Le norme di cui al presente articolo sono applicabili indipendentemente dal tipo di rapporto o contratto in essere con l'Ente.

In ogni caso i delegati non potranno eccedere le mansioni assegnate o gestire attività in proprio nell'ambito della progettualità dell'Ente, se non espressamente autorizzati dal Consiglio Direttivo o da un soggetto delegato.

Per l'ottimizzazione della propria attività e della gestione amministrativa il Consiglio Direttivo, al suo interno, potrà nominare Consiglieri delegati alle seguenti specifiche funzioni, nel rispetto della regolamentazione generale contenuta nell'atto costitutivo:

Tesoriere

Le funzioni specificamente delegate al Tesoriere sono le seguenti:

- a. Predisposizione dei pagamenti e verifica delle movimentazioni in entrata ed in uscita;
- b. Presentazione di proposte di investimento di risorse finanziarie, in attesa di utilizzo, al Consiglio
- c. Attività di rendicontazione dell'utilizzo dei fondi ricevuti dalle Fondazioni ed Enti benefattori;
- d. Coordinamento ed assistenza con il consulente tributario ed amministrativo in ordine alla consegna della documentazione contabile, agli adempimenti fiscali e tributari, ivi compresi i versamenti di imposte e contributi e preparazione del bilancio periodico e d'esercizio.

Segretario

Le funzioni specificamente delegate al Segretario sono le seguenti:

- a. Tenuta e conservazione dei libri associativi;
- b. Redazione e trascrizione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea
- c. Organizzazione e redazione della documentazione utile per la convocazione dell'Assemblea, per l'organizzazione dei convegni, con tenuta dello scadenario relativo alle varie attività associative;
- d. Aggiornamento del Libro degli Associati oltre che degli altri libri sociali previsti dalla legge la cui competenza è assegnata al Consiglio Direttivo, con proposta al direttivo di accettazione ed eventuale esclusione degli associati, con comunicazione e notifica delle decisioni.

Vice Presidente

Le funzioni specificamente delegate al Vice Presidente sono le seguenti:

- a. Sostituzione del Presidente in caso di necessità;
- b. Svolgimento di attività di Pubbliche Relazioni e di comunicazione istituzionale presso Associazioni, Enti e istituzioni sia Nazionali che estere;
- c. Attività di media relation e gestione dei Social media;
- d. Gestione e aggiornamento del sito istituzionale AIRETT;
- e. Organizzazione ed espletamento degli adempimenti in materia di Tutela e protezione dei dati personali.

Il Consiglio Direttivo può inoltre deliberare di attribuire ai singoli membri delega specifica allo svolgimento di determinate attività; in caso di accettazione della delega di funzione, il membro incaricato è responsabile delle attività delegate e conserva obbligo di informativa periodica al Consiglio Direttivo.

Possono inoltre ed in particolare essere delegate anche ad associati esterni agli organi sociali, in relazione alle singole aree funzionali, le seguenti attività, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, potendo il Consiglio Direttivo agire liberamente nell'ambito delle proprie funzioni:

Magazzino

Può essere nominato un responsabile di magazzino investito dei seguenti compiti:

- a. coordinare l'attività dei soggetti, anche esterni all'Associazione, che materialmente detengono i beni in rimanenza di proprietà di AIRETT;
- b. effettuare gli ordini di materiale e il successivo invio dello stesso ai referenti regionali;
- c. coordinare con il Tesoriere il pagamento dei fornitori;
- d. provvedere a redigere e tenere la contabilità magazzino in stretto contatto con Tesoriere

Progetti di ricerca

Può essere nominato un responsabile dei progetti di ricerca investito dei seguenti compiti:

- a. organizzare e gestire i contatti con i ricercatori per "controllare" lo sviluppo e la tempistica dei progetti di ricerca decisi e finanziati dal direttivo;
- b. organizzare e gestire i contatti con i centri di riferimento clinici per i progetti decisi e finanziati dal direttivo;
- c. provvedere a richiedere le relazioni intermedie e finali dei progetti da inoltrare e sottoporre al comitato scientifico per la valutazione;
- d. coordinare con il Tesoriere il pagamento dei fornitori e prestatori dopo aver verificato la congruità e correttezza degli importi da corrispondere;

Centro AIRETT Innovazione e ricerca

Può essere nominato un responsabile del centro AIRETT di Innovazione e ricerca investito dei seguenti compiti:

- a. organizzare e coordinare i Progetti di ricerca relativi agli aspetti motori e cognitivi, gestendo anche i contatti con università ed enti;
- b. promuovere lo studio e la ricerca di nuove tecnologie;
- c. occuparsi della gestione dei contratti per l'acquisizione dei prestazioni lavorative e di consulenza;
- d. occuparsi dell'attività di fundraising con agenzia specializzate, al fine di presentare progetti scientifici e raccogliere contributi e finanziamenti.

Coordinamento dei referenti regionali

Può essere nominato un responsabile del coordinamento dei referenti regionali investito dei seguenti compiti:

- a. coordinare ed organizzare la raccolta fondi dei referenti regionali;
- b. verificare la regolarità dei versamenti relativi alle raccolte effettuate dai referenti regionali;
- c. redigere la rendicontazione delle campagne di raccolta fondi coordinandosi insieme al Tesoriere.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo rimangono ugualmente responsabili:

- per le funzioni e le attribuzioni non delegate;
- per le funzioni ed attribuzioni che esulano il contenuto della delega;
- per aver accettato che i delegati non abbiano rispettato le modalità di esercizio della delega.

Parte terza

Norme Generali

Articolo 15 – Norme generali

Gli associati volontari o comunque con contratto diverso da quello di tipo subordinato sono tenuti a svolgere la loro attività secondo le regole proprie del rapporto instaurato in base alla legge, allo statuto ed al presente regolamento. Fatta esclusione per i rapporti di lavoro subordinato, l'attività deve essere svolta in libertà, senza alcun vincolo di subordinazione e senza assoggettamenti gerarchici, disciplinari e di orario di lavoro, compatibilmente con la natura delle prestazioni.

La mancanza del vincolo di subordinazione comporta comunque per l'associato l'obbligo di coordinare la propria attività con quella dell'Ente e dei suoi organi sociali partecipando, quando necessario, alle attività di coordinamento, di informazione, di aggiornamento reputate necessarie dalla direzione per il buon svolgimento dell'attività.

L'Ente provvederà a segnalare l'eventuale mancato rispetto delle condizioni e delle modalità di esecuzione del lavoro stabilite concedendo un periodo congruo per la formulazione di contro deduzioni (salvo che il fatto non costituisca reato o colpa grave).

Qualora si verificassero situazioni di particolare gravità, il Consiglio Direttivo, o in caso di urgenza il Presidente, potranno disporre la sospensione immediata dell'attività in attesa dei necessari chiarimenti.

In ogni caso l'interruzione del rapporto può essere causa di esclusione da associato e l'esclusione da associato può essere causa di interruzione del rapporto.

L'associato, volontario, legato da lavoro subordinato o collaborazione, così come ogni membro degli organi sociali, deve garantire che nello svolgimento dell'attività assegnatagli non siano violati diritti di terzi o impegni assunti dall'Ente nei confronti di terzi.

L'azione avverrà impiegando le proprie capacità, senza possibilità di delegare autonomamente a terzi l'esecuzione di quanto affidatogli in tutto o in parte.

Il soggetto impossibilitato ad eseguire e/o a portare a termine l'incarico affidatogli per gravi e comprovati motivi, è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla direzione che provvederà ad attivare le opportune soluzioni organizzative per la conclusione dell'incarico nell'interesse dell'ente..

Articolo 16 – Norme sulla sicurezza sul lavoro

Gli associati sono tenuti a rispettare le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro impartite dall'Ente e previste dalla legge per la propria attività. Quando richiesto dovranno dotarsi degli strumenti individuali di protezione necessari per lo svolgimento dell'attività concordata.

Quando è previsto che gli associati operino all'interno delle strutture dell'Ente, questo dovrà informare gli associati stessi circa i contenuti del piano di sicurezza prevedendo i necessari raccordi con il responsabile per la sicurezza.

Nei casi previsti dalla vigente normativa, l'Ente garantirà anche al lavoratore autonomo la necessaria formazione e informazione in materia di sicurezza sul lavoro, nonché la prescritta sorveglianza sanitaria.

Articolo 17 - Cause di sospensione e/o esclusione

Costituiscono causa di sospensione e/o esclusione per tutti gli associati:

1. Sentenza di condanna passata in giudicato per delitti non colposi contro l'ordine pubblico, persona, patrimonio e morale - *Sospensione in caso di sentenza non definitiva.*
2. Uso di sostanze stupefacenti e/o condanna collegata alle stesse o alcolismo - *Esclusione.*
3. Essere dediti a pedofilia e/o aver riportato qualsiasi tipo di condanna per reati connessi - *Esclusione.*
4. Applicazione misure sicurezza - *Esclusione.*
5. Condotta palesemente e gravemente contraria alle finalità e scopi Associazione - *Esclusione.*
6. Condotte sconvenienti e pregiudizievoli verso l'Associazione e/o enti ove si presta servizio, ivi compresa la partecipazione personale o di membri della propria famiglia a incarichi gestionali di altre associazioni o enti che perseguono le medesime finalità di AIRETT, ovvero alla loro attività - *Esclusione.*
7. Formare un'associazione o un ente con le stesse finalità di AIRETT - *Esclusione.*
8. Creare sedi "secondarie" - *Esclusione.*
9. Utilizzare fondi devoluti all'Associazione senza autorizzazione del Consiglio Direttivo - *Esclusione.*
10. Raccogliere versamenti eccedenti la quota sociale di associati e non rivolti a specifici servizi/programmi se non espressamente autorizzati dal Consiglio Direttivo - *Esclusione.*
11. Raccogliere fondi senza autorizzazione del Consiglio Direttivo - *Sospensione/esclusione.*
12. Utilizzo di materiale riconducibile all'Associazione al di fuori dell'attività svolta per essa - *Sospensione/esclusione.*

I provvedimenti di cui sopra sono adottati con delibera del Consiglio Direttivo assunta ai sensi di legge e di statuto, nei limiti della legge, dello statuto e del presente regolamento.

L'Associato che sia stato escluso per una delle cause sopra indicate o che abbia chiesto di lasciare l'Associazione per motivi non ritenuti validi dal Consiglio Direttivo, non può essere riammesso senza il parere favorevole del Consiglio Direttivo stesso.

Articolo 18 - Privacy e tutela dei dati personali

Le attività tutte devono essere gestite nella più stretta osservanza della tutela della Privacy e della riservatezza dei dati personali, per cui sono adottati tutti i provvedimenti previsti in particolare dal GDPR 976/2016 e dai relativi regolamenti applicativi.

Tutte le informazioni non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate senza specifica autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Resta fermo il divieto, in capo ad ogni persona che agisce nell'ambito delle attività dell'ente, di divulgare altresì notizie attinenti alla organizzazione ed ai metodi di realizzazione dei progetti, salvo autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 19 – Composizione delle Controversie

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, validità, efficacia esecuzione e risoluzione del presente regolamento e degli atti che ne costituiscono esecuzione, compresa ogni ragione di danni, sarà composta ai sensi della legge tempo per tempo vigente e di statuto.

Fatto salvo quanto previsto, per qualsiasi controversia sarà competente il Tribunale di Verona, in via esclusiva

Articolo 20 - Norma di rinvio

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di integrare e/o modificare mediante atto deliberativo le norme operative di cui sopra nell'interesse di un sempre migliore funzionamento dell'Ente nei limiti imposti dalla legge vigente e dallo statuto.

Il Regolamento e le successive integrazioni e modifiche verranno sottoposte all'assemblea per la relativa approvazione ovvero ratifica ai sensi di legge e del vigente statuto.